



CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*N. 12
del 16/01/2020*

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di Gennaio alle ore 12.35 nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

		Presenti	Assenti
Cannito Cosimo Damiano	Sindaco	X	
Lanotte Marcello	Vice sindaco	X	
Calabrese Gennaro	Assessore	X	
Carbone Graziana	Assessore	X	
Cefola Gennaro	Assessore	X	
LASALA Michele	Assessore	X	
Passero Ruggiero	Assessore	X	
Ricatti Lucia	Assessore	X	
Salvemini Maria Anna	Assessore	X	
Tupputi Rosa	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Umane, Ruggiero Passero che, previo parere tecnico favorevole del dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane sul testo della presente proposta, relaziona di seguito:

§§§

Visto il vigente Regolamento per l'accesso al Comune di Barletta, procedure concorsuali e selettive approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 29/11/2018;

Visto l'art. 35 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 il quale, stabilisce, al comma 7, che gli Enti Locali disciplinano le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, mediante il regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge;

Atteso che, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, la podestà regolamentare dell'Ente Locale si esercita, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

Richiamato l'art. 9 della Legge 16/01/2003, n. 3 il quale prevede che "a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione [...]";

Visto l'art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003 n. 350 il quale prevede che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

Dato atto che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8/09/2004, il "previo accordo" previsto dall'art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

Considerato che:

- la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l'indizione di nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione ed inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'espletamento delle procedure concorsuali (cfr.: sentenza n. 14 del

28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; la sentenza n. 4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato, Cons.Stato, ad. Plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011);

- dello stesso avviso è l'U.P.P.A. che, con nota n. 6351 del 13/03/2004, in risposta a un Comune richiedente, ha chiarito che anche gli Enti Locali, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, possono attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, purché:
 - ✓ nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni;
 - ✓ la graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti dello stesso profilo e categoria professionale per la copertura dei quali si attinge dalla citata graduatoria ;
 - ✓ nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 39 della L. 449/1997;

Vista la Deliberazione dell'11/09/2013 n. 124 con cui la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, comma 61, dalla L. n. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui rapportare il "previo accordo tra le amministrazioni interessate", ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano " alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo", che concettualmente "implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo" (cfr. TAR Veneto, sentenza n. 864/2011);

Letto, inoltre, il parere formulato, su analogo quesito, dal Ministero dell'Interno in data 3/04/2009, il quale soggiunge, per completezza di informazione, che ai fini dell'utilizzazione della graduatoria di altro Ente dovranno essere rispettati i limiti ed i vincoli imposti dall'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, secondo i quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del relativo concorso;

Visto l'art. 14, comma 14 bis, del D.L. 95 del 06/07/2012 (Spending Review), convertito in legge, con modificazione, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

Preso atto altresì che nella Circolare 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica si sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi

inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere;

Letta la delibera n.72/2019 della Corte dei Conti Puglia e la delibera n.36/2019 della Corte dei Conti Sardegna che, ai sensi dell'art.1, comma 362 della Legge n.145/2018, sia ancora possibile l'utilizzo di graduatorie di altri enti (in linea con la possibilità di utilizzo delle stesse da parte della medesima amministrazione che ha bandito il concorso).

Visto l'art.1, comma 147, della Sezione I della Legge n.160 del 27.12.2019 (pubblicata in G.U. n.304/2019) in cui è stabilito che: "Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione."

Visto l'art.1, comma 149, della Sezione I della Legge n.160 del 27.12.2019 in cui è stabilito che: "All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «tre anni dalla data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «due anni dalla data di approvazione»."

Valutato che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

Considerata la necessità di procedere al convenzionamento e/o accordo con altre amministrazioni comunali per l'utilizzo delle graduatorie in corso di validità da queste approvate in seguito a procedure selettive per posizioni a tempo indeterminato, in profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse laddove il Comune di Barletta non abbia proprie graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure bandite per posti a tempo indeterminato;

Considerata, altresì, la volontà di procedere al convenzionamento e/o accordo con altre amministrazioni comunali per l'utilizzo delle graduatorie in corso di validità approvate dal Comune di Barletta in seguito a procedure concorsuali per posizioni a tempo indeterminato, in profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse laddove altri enti che ne facciano richiesta non abbiano proprie graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure bandite per posti a tempo indeterminato;

Poiché il Comune di Barletta sta avviando procedure concorsuali per il reperimento di diverse figure professionali, per economicità di tempi e risorse economiche potrà mettere a disposizione le proprie graduatorie agli enti del comparto che ne facciano richiesta, a condizione che questi enti rimborsino al Comune di Barletta €1.000,00 per ogni

assunzione per profilo dirigenziale, €500,00 per ogni assunzione di agenti di polizia locale ed €300,00 per ogni assunzione di altri profili professionali;

Richiamato l'art.67, comma 3, lettera a) del CCNL 21 maggio 2018, tali risorse saranno destinate ai dipendenti che collaborano allo svolgimento della procedura concorsuale, in percentuale all'apporto lavorativo fornito ed entro limiti previsti dalla legge.

Tali risorse derivano da "servizi per conto terzi", remunerabili con somme che possono andare a incrementare il Fondo risorse decentrate (nella misura del 50% degli incassi, al netto degli oneri riflessi), senza essere assoggettate ai limiti del salario accessorio previsti dall'art.23, comma 2, D. Lgs. n.75/2017.

Ritenuto che l'attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri e circolari, consentono ai Comuni interessati di realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per un altro verso di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso;

Dato atto che l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'art. 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'art. 35 del D. Lgs. n. 65/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscono l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento";

Ritenuto, pertanto, necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di evitare azioni distorsive ed illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

Vista la sentenza n. 280 del 12 gennaio 2016 della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro "in tema di impiego pubblico privatizzato, nel caso in cui la PA stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura dei posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale e, in particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello della utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere per prima (seguendo l'indirizzo applicativo dettato dagli art. 2 della Circolare della Funzione Pubblica 31 gennaio 1992, n. 8498 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993, n. 7);

Visto che ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 il lavoro a tempo determinato è ammesso "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale";

Visto il principio espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Controllo per la Campania, con la delibera n. 31/2017 secondo il quale le Amministrazioni che vogliono reclutare personale a tempo determinato devono utilizzare le graduatorie a tempo indeterminato per profili corrispondenti, poiché la proroga della validità delle graduatorie a tempo indeterminato si applica anche per il loro scorrimento ai fini delle assunzioni a tempo determinato; che in sostanza il ricorso alle assunzioni a tempo determinato può essere attuato nel caso in cui l'Ente abbia graduatorie a tempo determinato vigenti per l'assunzione del solo vincitore/i delle stesse, restando preclusa qualsiasi possibilità di scorrimento, altrimenti l'Ente potrà:

- ✓ Utilizzare proprie graduatorie a tempo indeterminato, riguardanti la medesima categoria e profilo professionale;
- ✓ Attingere a graduatorie a tempo indeterminato di altra Amministrazione riguardanti la medesima categoria e profilo professionale;

Che in tal senso si sono espresse anche la Corte dei Conti Piemonte con delibera n.114/2018 e la Corte di Cassazione con sentenza n.7054 del 21.03.2019;

Visto che il vigente Regolamento per l'accesso al Comune di Barletta, procedure concorsuali e selettive non prevede per i rapporti di lavoro, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, tra le modalità di accesso ai profili professionali l'utilizzo di graduatorie di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti conformemente a quanto disposto in materia dalla vigente normativa;

Ritenuto necessario approvare l'unito regolamento – composto da n. 8 articoli – per l'utilizzo:

1. delle graduatorie concorsuali di altri Enti del Comparto, da impiegare per il soddisfacimento del fabbisogno di personale sia tempo indeterminato che a tempo determinato del Comune di Barletta;
2. delle graduatorie concorsuali del Comune di Barletta, da impiegare per il soddisfacimento del fabbisogno di personale sia tempo indeterminato che a tempo determinato, da parte di altri Enti del Comparto;

Visto ed esaminato l'allegato schema di Regolamento e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco;

Visto il Regolamento per l'accesso al Comune di Barletta, procedure concorsuali e selettive;

Visto l'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 in materia di relazioni sindacali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Considerato che l'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 prevede la competenza della Giunta all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisito il parere tecnico del dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane sul testo della presente proposta, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio comunale e quindi non necessita di parere di regolarità contabile;

§§§

Udita la relazione dell'Assessore, con votazione unanime e palese, resa nei modi di legge

D E L I B E R A

Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di approvare l'Allegato "A" alla presente deliberazione contenente il "Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri Enti del Comparto" composto da n. 9 articoli, da impiegare:
 - per il soddisfacimento dei fabbisogni di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, del Comune di Barletta;
 - per il soddisfacimento dei fabbisogni di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, di altri enti del Comparto;
2. di precisare che il regolamento di cui al precedente punto dispositivo integra il Regolamento per l'accesso al Comune di Barletta, procedure concorsuali e selettive, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 29/11/2018;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;
4. di dare indirizzo di destinare le risorse introitate dalla condivisione delle graduatorie con altri enti ai dipendenti che collaborano allo svolgimento della procedura concorsuale, in percentuale all'apporto lavorativo fornito ed entro i limiti previsti dalla legge.
5. di trasmettere copia del presente atto alle OOSS e alle RSU, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.;
6. di pubblicare il presente Regolamento su sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente;
7. di dare atto che con unanime e separata votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 10**

Ufficio Proponente: **Gestione economica**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione economica)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/01/2020

Il Responsabile di Settore
Caterina Navach

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/01/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

IL SINDACO

Cannito Cosimo Damiano

IL SEGRETARIO GENERALE

Carlucci Domenico
(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'